COMITATO DI QUARTIERE "S.MARIA DELLE GRAZIE" ZONA 167 – LUCERA

TRIBUNALE DI FOGGIA
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI LUCERA

Il Giudice
dott. Gianfranco Placentino
Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25/10/13;

rileva

Con istanza di sospensione depositata in data 19/7/13 gli attori Abruzzese Luigi+ 1366 nel procedimento n. 305/13 tribunale ordinario di Lucera hanno richiesto l'emissione di decreto inaudita altera parte richiedendo:

l'inibitoria delle cartelle emesse da Equitalia;

la sospensione dei ruoli e delle stesse cartelle;

la sospensione dell'esecuzione ove essa abbia avuto inizio;

l'inibitoria e la sospensione dei pagamenti rateali anche se accordati da Equitalia.

Il giudice con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 19/7/13 disponeva provvisoriamente la sospensione dei ruoli opposti, fissando l'udienza di comparizione parti per la conferma, modificazione o revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte.

All'udienza del 25/10/13 istruttore si riservava.

Ritiene giudicante che le cautele invocate non possano essere concesse.

Quanto al *fumus boni iuris* devono essere effettuate le seguenti considerazioni.

Preliminarmente va rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto la "citazione in riassunzione" del procedimento già incardinato davanti al Tar Puglia definito con sentenza n. 510 dell'8 marzo 2012 (che dichiarava il ricorso inammissibile, in parte per difetto di giurisdizione ed in parte per carenza di legittimazione, pronuncia confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6411 del 13 dicembre 2012 che ha rigettato il ricorso).

Deve evidenziarsi che, allo stato, va rilevata l'inammissibilità delle domande nuove e diverse formulate per la prima volta nella citazione in

COMITATO DI QUARTIERE "S.MARIA DELLE GRAZIE" ZONA 167 – LUCERA

riassunzione e non oggetto del procedimento proposto davanti al giudice amministrativo.

Dalla lettura della sentenza emessa dal Tar Puglia, in relazione al "*petitum sostanziale*", per il quale è stato dichiarato *in parte qua* il difetto di giurisdizione, va evidenziato che "*i ricorrenti, secondo il criterio del petitum sostanziale, lamentano principalmente, in buona sostanza, non già l'illegittimo esercizio potere autoritativo con cui l'amministrazione ha determinato il conguaglio dovuto, di cui peraltro determinazione numero 131/11 impugnata costituisce mera attuazione- bensì contestano la sussistenza del diritto di credito al conguaglio vantato dal Comune, censurandolo sotto i profili delle intervenuta prescrizione, nonché della stessa negazione della qualità di soggetti passivi del rapporto obbligatorio*".

Ciò premesso, questo giudicante rileva che non può prendere in considerazione i motivi di contestazione relativi alla deliberazione dell'amministrazione che ha determinato il conguaglio dovuto titolo di corrispettivo della concessione (deliberazione numero 11 del 31 marzo 2004, che non è stata impugnata - vedi pag. 20 della sentenza Tar Puglia), ma solo i motivi per i quali il TAR ha effettuato dichiarato il difetto di giurisdizione, e cioè il difetto di legittimazione passiva e l'eccezione di prescrizione.

Orbene, a parere del giudicante, sull'eccepito difetto di legittimazione passiva degli attori, allo stato, devono essere condivise le argomentazioni esposte dal Comune di Lucera; dalla stessa convenzione di concessione (articolo sette) è dato di evincere che negli atti di trasferimento degli alloggi era fatto l'obbligo di inserire le clausole, da riportare nella nota di trascrizione, con cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la convenzione in esame.

Deve essere riconosciuta l'opponibilità della convenzione agli attori anche in virtù del principio generale, applicabile al genus delle convenzioni urbanistiche, per cui l'avente causa del lottizzante assume tutti gli oneri posti a carico di quest'ultimo in sede di convenzione di lottizzazione, stante la natura "reale" dell'obbligazione dal lato passivo, definita appunto ambulatoria o "propter rem". Pertanto, di norma e salva diversa pattuizione negoziale, l'avente causa del lottizzante assume tutti gli oneri posti a carico di quest'ultimo in sede di convenzione di lottizzazione (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 1997 n. 1471; T.A.R. Catanzaro sez. I, 17 ottobre 2011, n. 1272; T.A.R. Catanzaro sez. I, 19 settembre 2011, n. 1225).

COMITATO DI QUARTIERE "S.MARIA DELLE GRAZIE" ZONA 167 – LUCERA

In ordine all'eccezione di prescrizione devono essere condivise le argomentazioni espresse dal Comune di Lucera, dovendosi rilevare che la prescrizione può iniziare a decorrere solo dalla data in cui il diritto può essere esercitato e segnatamente dalla data in cui l'amministrazione abbia effettivamente corrisposto maggiori somme di cui chiede la ripetizione; nel caso in esame il Comune di Lucera solo nel 2003 ha provveduto ad iscrivere tra i debiti fuori bilancio le maggiori somme dovute per indennizzare gli espropri.

Ne consegue che anche sotto tale profilo non può ritenersi la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora* devono essere effettuate le seguenti considerazioni.

A parere del giudicante, non sussiste neppure il requisito del *periculum in mora*, necessario ai fini dell'emissione del provvedimenti richiesti, e cioè le domande di inibitoria e di sospensione effettuate riguardanti le cartelle e i ruoli, nonché la domanda di sospensione dell'esecuzione.

Deve a tal fine essere valutata la ricorrenza dei requisiti dei gravi motivi e del fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

Il *periculum in mora* deve sussistere in entrambi i profili richiesti (gravità ed irreparabilità) ; tali elementi non sono stati neppure specificamente allegati dalla parte attrice, al di là della mera indicazione di un riflesso negativo per il patrimonio di ciascun attore.

La gravità irreparabilità deve essere valutata alla luce di parametri oggettivi e soggettivi tenendo conto delle condizioni economiche in cui verte ciascuna parte obbligata; il danno grave e irreparabile deve essere esplicitato in ciascun caso concreto oggetto di giudizio.

Avuto riguardo al principio che la prova positiva deve essere fornita da ciascuno degli attori costituiti, ritiene il giudicante che non sia stata offerta prova sufficiente circa la gravità e irreparabilità del danno; va dato rilievo al non rilevante importo delle somme ingiunte ai singoli attori, inferiore ad € 3.000,00, secondo quanto dichiarato dal Comune convenuto, della possibilità di rateizzazione triennale, ed infine della rimediabilità ex post.

Ne consegue che la richiesta di inibitoria e di sospensione avanzata dagli attori deve essere rigettata, con conseguente revoca del decreto di sospensione emesso *inaudita altera parte* in data 19/7/13.

Spese alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Giudice

rigetta le richieste di inibitoria e di sospensione, revocando il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 19/7/13.

Spese al definitivo.

Lucera, 29/11/13

Il Giudice

Dott. Gianfranco Placentino

Depositata in Cancelleria
Oggi 4/12/13
IL CANCELLIERE

COMITATO DI QUARTIERE "S.MARIA DELLE GRAZIE" ZONA 167 – LUCERA